



E in Italia?

- Situazione non chiarissima
- Norma fondamentale, assolutamente poco considerata, art. 41 Cost.

«L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»



Nell'impresa...

... abbiamo già la declinazione della sostenibilità economica:
art. 2082 c.c., copertura perlomeno tendenziale delle perdite
con i ricavi

Inoltre ci sono indici forti anche in relazione alla disciplina della
crisi d'impresa, con la tutela della continuità ► lungo termine



Nelle società...

Il discorso si complica. La norma fondamentale è art. 2247 c.c.

«Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili»



Lo scopo di «dividerne gli utili»

- Ovvero lo scopo di lucro
 - Lucro oggettivo
 - Lucro soggettivo
- Problema 1: non tutte le società che rientrano nella nozione ex art. 2247 perseguono uno scopo pienamente lucrativo



Tra lucro e mutualità

- Scopo lucrativo vs scopo mutualistico
 - Dove tuttavia c'è (o può esserci) lucro oggettivo, ma solo parzialmente quello soggettivo (perlomeno nella mutualità prevalente)
- Scopo lucrativo è, in genere, fatto rientrare nella categoria della *shareholder primacy*
- Questo significa che gli amministratori, nel gestire la società, si reputa siano tenuti a massimizzare il vantaggio economico dei soci



Amministratori e interesse sociale

- Interesse sociale non è definito dal legislatore, ma è menzionato
 - Art. 2373 (conflitto d'interesse del socio)
 - Art. 2391 (interessi degli amministratori)
 - Art. 2397 (Responsabilità di chi svolge attività di direzione e coordinamento, agendo «nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società»)



Amministratori e interesse sociale

- D'altra parte gli amministratori, perlomeno nella s.p.a., hanno la gestione esclusiva della società (negli altri tipi sociali c'è – di regola – una competenza concorrente dei soci, salvo nuove norme da CCII)
- La gestione esclusiva implica che il potere di decidere come amministrare la società è nelle mani degli amministratori
- La finalità rimane quella di massimizzare il ritorno economico dei soci
- Ma se è così, c'è spazio per interessi diversi da quelli dei soci, nella gestione della società?



Il sistema italiano...

... è chiaramente ispirato ad una visione contrattualista

Gli amministratori possono perseguire istanze diverse dalla massimizzazione del ritorno economico per i soci, ma solo:

1. Se ciò è previsto dallo statuto (e quindi dai soci stessi);
2. Anche in assenza di previsione statutaria, se ciò non pregiudica la massimizzazione del ritorno economico dei soci



Un problema

- Le previsioni statutarie sono lecite, se lo scopo della società lucrativa è *solamente* consentire il lucro dei soci?
- Lungamente discusso, gran parte della dottrina a favore, ma il problema è l'iscrizione nel Registro delle imprese



Le possibili declinazioni della sostenibilità

- Operatori di mercato sostenibile
- Benefattori
- *Governance societaria engaged*



Operatori di mercato sostenibile

- Enti specifici, sia propriamente imprenditoriali che non
- In primo luogo gli enti del terzo settore...
- ...poi le imprese sociali...
- ...poi, in generale, le cooperative.

Benefattori

- Qualunque impresa, indipendentemente dallo scopo lucrativo o meno
- Il punto fondamentale è quanto il beneficio comune è parte della *mission* dell'impresa
- In altre parole, se il perseguimento del beneficio comune è
 - Occasionale, oppure
 - Strategico



Engaged governance

Complicato

- Le risposte possibili sono:
 - Qualunque impresa, oppure
 - Solamente le imprese che esplicitano il proprio *engagement*
 - Peraltro senza alcuna certezza *a priori* che all'*engagement* dichiarato corrisponda effettivamente un impegno
 - E le cooperative... in teoria...



Partiamo dalle s.p.a.

- *Governance* in generale e sistemi specifici
- Fulcro di tutto è gestione esclusiva in capo agli amministratori *ex art. 2380bis*
- I quali gestiscono la società nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086 (predisposizione di assetti adeguati)
 - Gli amministratori attuano l'oggetto sociale

Amministratori e attività di beneficio comune

- Possono derivare:
 - Da statuto (Benefit)
 - Alterazione di regole su distribuzione del risultato di esercizio
- Responsabilità di amministratori per due possibili ragioni:
 - Hanno perseguito obiettivi sostenibili, senza massimizzare risultato di azionisti
 - Se *non* hanno perseguito sostenibilità, chi può lamentarsi?
- Ma, soprattutto, «devono» occuparsi di sostenibilità? Si tratta di un «valore d'impresa»?



Le ragioni della sostenibilità

- In ambito d'impresa:
 - Consentire selezione di investimento «etico»
 - Comporta riconoscimento di rischi (anche di medio-lungo periodo: Codice di Corporate Governance)
 - Considerazione di *volontarietà* di CSR; se è così, la sostenibilità può essere definita in termini di obbligo?
 - Se non è volontario, è *compliance*
 - Resta il tema della Dichiarazione non finanziaria (DNF), peraltro già in qualche modo presente al legislatore italiano (art. 2428² c.c.)

La responsabilità

- Per atti di amministratori indirizzati o meno verso temi di sostenibilità si dà
 - Se non si è in presenza di *compliance*
 - E quindi c'è vuoto normativo
 - Il che non significa che l'evitare comportamenti che integrano l'abuso di diritto, la simulazione o la frode alla legge non facciano di per sé parte degli obblighi degli amministratori
 - E quindi è necessario un vuoto o un'asimmetria normativa perché si possa esplicitare la **discrezionalità degli amministratori**



In quella situazione, si può?

- Amministratori hanno obbligo di perseguire interesse sociale
 - Interesse dei soci
 - Attuali...
 - Ma anche futuri? (lungo termine)
- Amministratore ha comunque potere discrezionale
 - Sindacabile solo secondo BJR
 - Irragionevolezza e illogicità



In quella situazione, si può?

- Questo solo se c'è mancato perseguimento di massimizzazione
 - In assenza, non c'è spazio per CSR: è gestione massimizzante comunque
 - Quindi la CSR implica di fatto una «non massimizzazione» a favore dei soci, perlomeno quelli attuali
 - E quindi ha ragione d'essere se si aderisce a visione di lungo periodo
 - Ma la dimostrazione compete agli amministratori



Multistakeholder

- C'è il problema degli interessi confliggenti:
 - Ambiente
 - Sociale
 - Governance
- Quale prevale?
 - Problema di fondo dell'intero sistema; e anche in questo si ricade sulla discrezionalità degli amministratori
 - Ma attenzione, ancora, alla BJR; perseguimento comunque di interesse sociale, con conseguente scelta delle *constituencies* più adeguate



Ma amministratori «debbono»?

- La doverosità è forse immaginabile in alcune esperienze straniere
- In Italia, è difficile pensarlo nei termini di un obbligo, salvo casi specifici
 - Società Benefit
 - Bilanciamento
 - Direttiva DNF
 - In particolare rischi
 - A me pare anche «misure adottate»
 - Codice di Corporate Governance (facoltativo nell'adozione)
 - Medio-lungo periodo
 - Alcune tipologie societarie, in ragione di specificità loro propria
 - Investitori istituzionali, intermediari finanziari, fondi pensione, ecc..
 - Lungo termine
 - *Disclosure* di politica di impegno
- In generale: perseguimento di strategie che puntano a efficienza gestionale e produzione di valore nel lungo termine
- Inoltre c'è il mercato, che orienta l'azione degli amministratori



Azioni di responsabilità?

- Soci
 - Sì, se si è compromessa migliore gestione possibile della società
 - E quindi solo se c'è stato un danno
 - E, naturalmente, se c'è stata mancanza di ragionevolezza o informazione da parte degli amministratori
- Altri *stakeholders*
 - No, salvo danno diretto o lesione del patrimonio della società
- Perché?
 - Necessario evitare conflitti
- Alcune specifiche possibilità risarcitorie in normativa DNF, che prevede sanzioni ad amministratori per violazione delle norme
 - Ma implica comunque presenza di danno e chiara identificazione dei soggetti legittimati